



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 51 del registro

Data 13 giugno 2019

Oggetto: Resistenza all'atto di appello promosso da ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. contro Comune di Misilmeri, xxxxxx, INAIL e ASP di Palermo. Nomina legale dell'Ente.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Resistenza all'atto di appello promosso da ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. contro Comune di Misilmeri,

xxxxxxx, INAIL e ASP di Palermo. Nomina legale dell'Ente», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Su conforme direttiva del Sindaco

Premesso:

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2015, è stato determinato di resistere all'atto di citazione del 16.09.2014, notificato a questo Ente a mezzo Ufficiale Giudiziario addetto Unep di Termini Imerese il 15.10.2014, acclarato al protocollo Generale dell'Ente in pari data al n. 32081, in atti, promosso dal sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, nella via Mazzini n. 7, presso lo studio dell'avv. Salvatore Sansone che lo rappresenta e dell'avv. Marcello Rizzo, per chiedere, tra l'altro, reiectis adversis, quanto segue:

- 1) Ritenere e dichiarare la responsabilità del Comune di Misilmeri ex art. 2043 c.c. per il danno subito dal sig. Grimaldi in data 01.03.2012, a seguito dell'evento, in quanto Ente preposto per legge al controllo e alla prevenzione del randagismo;
- 2) Per l'effetto, condannare il Comune di Misilmeri al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. Grimaldi e quantificabili in: **a) euro 190.045,00** per il danno permanente da lesione all'integrità psico – fisica dallo stesso subito, oltre interessi legali a far data dall'insorgenza del credito e fino al soddisfo o quelle altre maggiori o minori somme che riterrà dovute e comunque entro i limiti del Giudice Adito; **b) euro 22.080,00** per il danno biologico temporaneo (da invalidità temporanea assoluta di giorni duecentotrenta), oltre interessi legali a far data dall'insorgenza del credito e fino al soddisfo; **c) euro 559,50** per tutte le spese mediche documentate e sostenute dall'odierno attore, a seguito del sinistro occorso, maggiorate degli interessi legali dall'insorgenza e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.;

Che il sopra citato atto di citazione scaturisce dal sinistro occorso in data 01.03.2012 al sig. xxxxxxxxxxxxxxxx, dipendente di Poste Italiane S.p.A. ed applicato presso il CDS di Misilmeri come portalettere, il quale mentre percorreva, al fine di consegnare la corrispondenza, durante l'orario di servizio, con il motociclo aziendale, la Contrada Mistretta, sita in Misilmeri, veniva improvvisamente inseguito ed aggredito da un branco di cani randagi, posizionati sul margine della strada di campagna all'altezza del numero civico 13; inoltre, un ulteriore cane randagio, sbucando improvvisamente da un cespuglio, impattava con violenza contro il motociclo in marcia, condotto dal sig. xxxx, facendolo cadere rovinosamente a terra;

Che a seguito del sinistro, il sig. xxxx riportava diverse lesioni fisiche e veniva sottoposto a due interventi chirurgici, nonché a vari trattamenti di carattere medico e riabilitativo, che comportava un'assenza prolungata dal lavoro;

Che con la medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 3/2015, sopra richiamata, è stato, altresì, conferito incarico all'avv. Emanuele Catania, del Foro di Palermo, quale legale dell'Ente;

Che con Provvedimento del Sindaco n. 29 del 13.06.2017, è stato determinato di resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro - INAIL – sede di Palermo, al fine di ritenere e dichiarare il Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile dell'evento sinistro e al pagamento nei confronti dell'INAIL di Palermo della somma di € 37.111,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, condannare inoltre la controparte alla rifusione delle spese e compensi di giudizio;

Che con il sopra citato Provvedimento del Sindaco n. 29/2017 è stato nominato quale legale dell'Ente l'avv. Paola Librizzi del Foro di Palermo;

Che i giudizi sopra cennati, sono stati riunificati per l'evidente complementarietà (R.G. 2873/2014 e R.G. 1069/2017);

Che il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 63 del 14.01.2019, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:

- 1) Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Misilmeri;
- 2) Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni, in persona del direttore pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la somma di € 64.081,53, a titolo di risarcimento del danno derivante da invalidità permanente, da esso subito per l'evento verificatosi in data 1 marzo 2012, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, nonché, della somma di € 10.399,6, a titolo di danno biologico temporaneo, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- 3) Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni, in persona del direttore pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'INAIL, in persona del Direttore Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro tempore, della somma di € 37.111,08, oltre interessi al tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dalla data dell'attestazione circa l'erogazione delle prestazioni, ed interessi al tasso legale dalla data della pronuncia della sentenza fino al soddisfo;

- 4) Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni, in persona del direttore pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx che vengono liquidate nella somma di € 13.430,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 5) Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni, in persona del direttore pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore dell'INAIL, in persona del Direttore Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro tempore, che vengono liquidate in € 3.950,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 6) Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo, in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che vengono liquidate nell'importo di € 2.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 7) Pone definitivamente a carico del Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e della ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in persona del Direttore Generale pro tempore, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, con diritto di parte attrice di ripetere dai convenuti quanto già eventualmente versato;

Che con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2270 del 21.01.2019, l'avv. Emanuele Catania ha comunicato che in data 21.01.2019, ha avuto notificato dal difensore del sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la sentenza n. 63/2019, precisando che il termine per proporre appello è fissato in 30 gg. dalla predetta data;

Che con nota prot. n. 2853 del 24.01.2019 all'ARISCOM ora ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., corrente in Roma, è stato comunicato che a questo Ente era stata notificata la sentenza n. 63/2019, sopra richiamata;

Che con la stessa nota prot. n. 2853/2019, è stato comunicato quanto di seguito:

- *Considerato che appare evidente che era preciso obbligo di Ariscom costituirsi in giudizio in via principale;*
- *Ritenuto che questo Ente intende appellare la sentenza de quo;*
- *Dato atto che, con pec del 22.01.2019, l'avv. Daniela Giammanco è stata invitata a recarsi presso questi uffici comunali per la data del 24.01.2019 al fine di concordare l'azione da intraprendere per procedere alla proposizione dell'appello;*
- *Considerato che l'avv. Giammanco non ha riscontrato la superiore pec, si comunica che questo Ente procederà a conferire incarico legale di propria fiducia per appellare autonomamente la sentenza in oggetto, significando,*

sin d'ora, che tutte le spese relative alla costituzione in parola saranno anticipate con rivalsa a carico di Ariscom, ora ArgoGlobal Assicurazioni.

Inoltre, si aggiunge che l'avv. Marcello Rizzo, legale di controparte, con nota del 21.01.2019, ha già chiesto la corresponsione delle spese di lite ammontanti ad € 13.430,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Pertanto, si chiede di comunicare la posizione di Ariscom, ora ArgoGlobal Assicurazioni, in ordine alle azioni da intraprendere.

In ogni caso, poiché questo Ente resta tutelato dalla polizza RCT/O a suo tempo sottoscritta, ogni eventuale esborso monetario sarà posto a carico di Ariscom, ora ArgoGlobal Assicurazioni.

Considerato che con successivo foglio prot. n. 3858 del 31.01.2019, ad ArgoGlobal Assicurazioni, tenuto conto del mancato riscontro alla nota prot. n. 2853/2019, è stato chiesto quanto segue:

In ragione di quanto rappresentato si chiede di voler confermare la volontà di codesta Compagnia:

- Di impegnarsi a procedere al pagamento delle intere somme liquidate in sentenza, notiziando questo Ente circa le effettive liquidazioni;

- Di costituirsi per proporre appello entro i termini di legge; al riguardo, si precisa che la sentenza va appellata entro e non oltre il termine di gg. 30 dalla notifica effettuata a questo Ente in data 21.01.2019.

In ogni caso, poiché questo Ente resta tutelato dalla polizza RCT/O a suo tempo sottoscritta, pienamente operativa, si ribadisce che ogni eventuale esborso monetario di qualsiasi natura cui sarà chiamato a sostenere il Comune di Misilmeri sarà posto a carico di Ariscom, ora ArgoGlobal Assicurazioni.

Dato atto che ArgoGlobal non ha riscontrato neanche la suddetta nota prot. n. 3858 del 31.01.2019;

Considerato che si ritiene pienamente operativa la polizza RCT/O n. 0000020036 stipulata con ARISCOM (ora ArgoGlobal) per cui ogni esborso monetario discendente dalla sentenza n. 63 del 14.01.2019 non può che essere posto a carico della predetta Compagnia di Assicurazioni;

Dato atto che nella nota prot. n. 2853/19 sopra richiamata, è stato fatto presente che il Comune di Misilmeri avrebbe proceduto a conferire incarico al legale di propria fiducia per appellare autonomamente la sentenza, significando che tutte le spese di giudizio relative sarebbero state anticipate da questo Ente con rivalsa a carico di ARISCOM (ora ArgoGlobal);

Considerato che, si ribadisce, il mancato riscontro da parte di ArgoGlobal Assicurazioni, ha indotto questo Ente a costituirsi in via principale autonomamente, al fine di tutelare le proprie ragioni e così evitare danni al Comune;

Che con Provvedimento del Sindaco n. 19 del 18.02.2019, è stato determinato di proporre appello, in via principale, avverso la sentenza n. 63/2019 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio xxxxxxxxxxxxxx

INAIL /Comune di Misilmeri, Ariscom Compagnia di Assicurazioni e l'ASP di Palermo, nominando l'avv. Emanuele Catania del Foro di Palermo;

Che con atto del 19.02.2019, la ARGOGLOBAL Assicurazioni S.p.A., già Ariscom Compagnia di Assicurazioni, in persona del Direttore Amministrativo, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Giammanco, ed elettivamente domiciliata presso il lo studio del predetto professionista sito in Bagheria (PA), Via Mattarella n. 30, cita a comparire innanzi alla Corte di Appello xxxxxxxxx xxxxxxxx, sopra generalizzato, Comune di Misilmeri, INAIL e l'ASP di Palermo, all'udienza del 14.06.2019, per chiedere:

1) Revocare e/o cassare integralmente la sentenza n. 63/2019, emessa in data 14.01.2019 dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nel procedimento n. 2873/2014 R.G., notificata in data 21.01.2019 per via telematica dal sig. xxxxxxxxxxxxxxxx, ed in accoglimento del presente appello accogliere le domande già proposte in primo grado in ordine al rigetto di ogni richiesta risarcitoria in favore del sig. xxxxxxxxxxxxxxxx;

2) Conseguentemente dichiarare inefficace e rigettare la domanda proposta dal Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, nei confronti di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., già Ariscom Compagnia di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, di amnlevare e/o tenere indenne l'Ente da ogni domanda risarcitoria avanzata dall'attore, sig. xxxxxxxxxxxxxxxx, estromettendola dal procedimento, con ogni statuizione consequenziale e secondo legge per i motivi esposti in fatto e in diritto in entrambi i gradi di giudizio, cassando integralmente la sentenza impugnata n. 63/2019;

3) Rigettare le domande tutte spiegate dall'attore, xxxxxxxxxxxxxxxx, poiché sprovviste di prova per i motivi meglio esposti in fatto e in diritto in entrambi i gradi di giudizio, cassando integralmente la sentenza n. 63/2019;

4) In subordine, nbell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di cui all'atto di citazione del sig. xxxxxxxxxxxxxxxx nei confronti del Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarare quest'ultimo unico obbligato a corrispondere il risarcimento del danno all'attore, escludendo ogni obbligo di manleva da parte di ArgoGlobal Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore per aver disatteso gli obblighi contrattuali;

5) per l'effetto, condannare il sig. xxxxxxxxxxxxxxxx alla restituzione di tutte le somme versate dall'ArgoGlobal Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per la sentenza impugnata e attualmente pari al complessivo importo di € 95.311,65, comprensivo delle spese di CTU, pari ad € 717,76, oltre alle spese legali liquidate nella sentenza impugnata, direttamente corrisposte al proprio legale, avv. Rizzo Marcello, e pari ad € 13.430,00 oltre spese generali 15% (€ 2.014,50), IVA ero 3.533,70) e CPA (euro 617,78) come per legge;

6) per l'effetto, disporre che nulla deve la ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. Già Ariscom Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'INAIL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a titolo di diritto di surroga;

7) Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, di dovere resistere al giudizio di cui trattasi incoato da ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. e, conseguentemente, di dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale, ovvero iscritti nell'apposito elenco speciale, annesso all'albo professionale degli Avvocati di cui all'art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifiche, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull' "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore", e che, per la fattispecie di cui trattasi, bisogna fare ricorso ad una professionalità esterna;

Che con nota pec 21.05.2019 è stato chiesto all'avv. Emanuele Catania di inviare il preventivo di spesa per la resistenza all'atto di appello sopra richiamato;

Che l'avv. Emanuele Catania con nota pec del 22.05.2019, acclarata al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 17615, ha trasmesso il preventivo di spesa pari ad € 15.173,19, oltre IVA e cpa come per legge;

Che, a seguito di richiesta da parte del Comune di riformulare in ribasso il preventivo sopra riportato, l'avv. Emanuele Catania, con nota pec dell'11.06.2019, acclarata al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 20065, ha trasmesso un nuovo preventivo di spesa pari € 12.000,00, oltre IVA e CPA, come per legge, e a dedurre ritenuta d'acconto;

Che tuttavia, quest'ultimo preventivo risulta eccessivamente oneroso per il Comune di Misilmeri, nella considerazione che trattasi di resistenza all'appello di cui alla sentenza n. 63/2019 e che per la stessa sentenza questo Ente autonomamente aveva già proposto appello contro xxxxxxxx, ArgoGlobal Assicurazioni e INAIL;

Che, per quanto sopra esposto, atteso che i due atti di appello verranno riuniti, questo Ente, al fine di acquisire un nuovo preventivo di spesa, ha contattato per le vie brevi l'avv. Paola Librizzi, legale di fiducia di questo Ente nel giudizio promosso da INAIL/Comune di Misilmeri;

Che l'avv. Paola Librizzi, con nota pec, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 12.06.2019 al n. 20065, ha trasmesso il preventivo di spesa sia per il giudizio in appello avverso la sentenza n. 63/2019 del Tribunale di Termini Imerese che per la resistenza all'atto di appello proposto da ArgoGlobal Assicurazioni (gravami riuniti), forfettariamente determinato in € 8.873,70, oltre

IVA, CPA e ritenuta d'acconto, molto al di sotto rispetto ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014;

Considerato che, per perseguire l'interesse pubblico connesso con la resistenza all'atto di appello promosso da Argoglobal Assicurazioni S.p.A., poiché nel bilancio comunale non sussistono i necessari mezzi finanziari, si impone una revisione dell'incarico in precedenza conferito con il connesso impegno di spesa;

Dato atto che a fronte della spesa prospettata dall'avv. Emanuele Catania per ambedue i giudizi, pari ad € 26.853,75, oltre IVA e c.p.a., il preventivo dell'avv. Paola Librizzi, pari ad € 8.873,70 anche in questo caso per Ambedue i giudizi, oltre IVA e c.p.a., risulta largamente inferiore e, che pertanto, anche considerando la spesa per le due fasi già curate (studio e introduttiva) per l'atto di appello avverso la sentenza n. 63/2019 (già corrisposte al legale) l'onere finanziario a carico del bilancio si riduce notevolmente;

Tutto ciò premesso;

Visto il disciplinare d'incarico sottoscritto in esecuzione del Provvedimento del Sindaco n. 19/2019 ed in particolare l'art. 16, il quale testualmente recita: *Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari);*

Considerato che l'Amministrazione Comunale, a causa della eccessiva onerosità, intende avvalersi della disposizione pattizia sopra richiamata, affidando il patrocinio legale per le fasi restanti dell'atto di appello avverso la sentenza n. 63/2019 e per la resistenza a seguito dell'atto di appello promosso da ARGOGLOBAL Assicurazioni S.p.A., all'avv. Paola Librizzi, del Foro di Palermo;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare parzialmente il Provvedimento del Sindaco n. 19/2019;

Viste le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, adottate con deliberazione n. 907 del 24.10.2018;

Visto il parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale n. 2109 del 6.10.2017;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.8.2018;

Considerato che alla stregua delle sopra indicate linee guida, gli incarichi legali per assistenza legale e patrocinio sono ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, c. 1, lett. d), nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei Contratti

pubblici e, cioè applicando i principi di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Considerato che, per effetto della parziale revoca del Provvedimento del Sindaco n. 19/2019, nel competente capitolo di spesa si libereranno risorse pari ad 13.245,54, sufficienti a coprire la spesa scaturente dal conferendo incarico all'avv. Paola Librizzi;

Considerato, altresì, che la costituzione relativa al presente giudizio costituisce adempimento urgente e improcrastinabile, in mancanza del quale all'Ente sarebbe arrecato danno certo, grave ed irreparabile;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

Al Sindaco:

- a) Ai sensi dell'art. 16 del disciplinare d'incarico sottoscritto in data 18.02.2019, in esecuzione del Provvedimento del Sindaco n. 19/2019, revocare l'incarico conferito all'avv. Emanuele Catania con studio in Misilmeri;
- b) Resistere al ricorso promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo da ArgoGlobal Assicurazioni contro Comune di Misilmeri, xxxxxxxxxx, INAIL e ASP di Palermo;
- c) Nominare l'Avv. Paola Librizzi del foro di Palermo, ai sensi dell'art. 5, comma 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016, quale legale del Comune di Misilmeri per difenderlo e rappresentarlo nei giudizi di cui sopra, così come esplicitato nelle premesse;

d) Approvare l'allegato schema del disciplinare d'incarico da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

e) Alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 11.258,95, sarà fatto fronte mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 01.11.103 cap. pag. 124 denominato "Spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti, del bilancio 2019, in corso di formazione, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;

f) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali;

Misilmeri, 13.06.2019

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 13.06.2019

Il Responsabile dell'Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp.n. 382 del 2019

Misilmeri, 13.06.2019

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 17.06.2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 17.06.2019 al 02.07.2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 03.07.2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 17.06.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
